Comune di Govone (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 01.10.2026.
Variante parziale n. 19 ai sensi dell'art. 17, 5° comma, L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.I. – Approvazione definitiva. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

D E L I B E R A

1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare definitivamente per le motivazioni indicate in narrativa la Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti elaborati predisposti dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Terzolo Emanuele:

ALL.1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALL. 2
DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA V.A.S.
ALL. 3
NORME DI ATTUAZIONE
(testo coordinato aggiornato alla Variante Parziale n.19)
ALL. 4
TAVOLA 1A (13-C3)
ZONIZZAZIONE – PROGETTO DI PIANO – scala 1:5000
(aggiornata alla Variante Parziale N. 19)
ALL. 5
TAVOLA 2 (C5)
CONCENTRICO – PROGETTO DI PIANO – scala 1:2000
(aggiornata alla Variante Parziale N. 19)
ALL. 6
TAVOLA 4 (C14)
FRAZ. SAN PIETRO – PROGETTO DI PIANO – scala 1:2000
(aggiornata alla Variante Parziale N. 19)
ALL. 7
TAVOLA DI PROGETTO DEL TERRITORIO COMUNALE CON EVIDENZIAZIONE DEGLI OGGETTI DELLA VARIANTE
SCALA 1:5000

3) Di dare atto che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di Variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.

4) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni.

5) Di dichiarare che la Variante Parziale n. 19 contempla previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale che, per quanto a conoscenza dell'Amm.ne Com.le, non contrastano con Piani Territoriali sovracomunali ad oggi approvati.

6) Di dichiarare che l'Amm.ne Com.le non è altresì a conoscenza di progetti sovracomunali approvati (progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale) che possano interessare la variante in oggetto.

7) Di dichiarare che la Variante in questione si configura come Parziale in quanto, a norma del 5°

comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. - come sostituito a seguito dell'entrata in vigore in data 12/04/2013 della Legge Regionale n. 3/2013 del 25/03/2013 ("Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 56 – Tutela ed uso del suolo") pubblicata sul B.U.R.P. n° 13 del 28/03/2013, soddisfa tutte le seguenti condizioni, ovvero:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente e **non** interessa l'intero territorio comunale;

b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque **non** genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

8) Di approvare il prospetto numerico riportato nell'ALLEGATO **"A"** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che la capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente è pari a 4.202 abitanti e che gli effetti complessivi della Variante Parziale n. 19 rispettano i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

9) Di dare atto che la variante parziale N. 19, a seguito dell'adozione preliminare, è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi dal 12.05.2026 al 10.06.2026 durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione; nel periodo dal 15° al 30° giorno di pubblicazione previsto dalla procedura di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero dal 26.05.2026 al 10.06.2026, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, fatta eccezione per le indicazioni degli uffici provinciali contenute nella Determinazione della Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio N. 943 del 09.06.2026, inoltrata con Prot. N. 51955/2026 ed acquisita con Protocollo comunale N. 2970 in data 10.06.2026 e per i contributi forniti dai soggetti consultati nell'ambito del contestuale procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

10) Di dare atto che la Provincia di Cuneo, a mezzo determina dirigenziale del Settore Presidio del Territorio N. 943 del 09.06.2026, inoltrata con Prot. N. 51955/2026 ed acquisita con Protocollo comunale N. 2970 in data 10.06.2026, ha espresso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalle LL.RR. 21.03.2013, n. 3 e 12.08.2018, n. 17, parere di compatibilità della Variante Parziale n. 19 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovraccomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, nonché dato atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.

11) Di dichiarare che, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, si è proceduto, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., secondo l'Iter "j.1" (*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*) definito dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ("*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di*

pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 - Tutela e uso del suolo") e che la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si è conclusa con l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica come da provvedimento assunto dall'Organo Tecnico VAS in data 30.07.2026 (coerentemente al giudizio unanime dei soggetti con competenze ambientali che hanno fornito il proprio contributo, ovvero: A.S.L. CN2, ARPA Piemonte e Provincia di Cuneo) oggetto di successiva conferma e approvazione da parte della Giunta Comunale a mezzo deliberazione N. 96 in data 06.08.2026.

12) Di dichiarare che gli ambiti oggetto di modifica per mezzo della Variante Parziale n. 19 risultano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica Regionali e Provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni; in particolare, per quanto attiene il Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (BUR n. 42 del 19.10.2017), la Variante Parziale n. 19, limitatamente alle aree interessate, risulta coerente e rispettosa delle suddette norme specifiche.

13) Di demandare l'adozione di tutti gli atti derivanti e conseguenti al presente provvedimento al Responsabile del Servizio Urbanistica.